

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

44.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		BARONTINI ROBERTO	6
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	11, 12, 13, 16 18, 19, 20, 21
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CECI BONIFAZI ADRIANA	25
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		CURCI FRANCESCO	5, 26
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	5, 6 7, 8, 23, 25, 24, 27
FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3	FALCIER LUCIANO	27
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 5	GARAVAGLIA MARIAPIA	6, 21, 25
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	13, 21
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	27	GUERZONI LUCIANO	11, 14, 16, 22, 23
		LUSSIGNOLI FRANCESCO	23
		MONFREDI NICOLA	23
		PALOPOLI FULVIO	5, 6, 14, 21, 22, 24
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	4, 6, 7, 10, 11 12, 13, 14, 19, 21, 23
		VENTRE ANTONIO	5, 11, 13, 17, 22, 23, 26
		Votazione segreta:	
		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Artioli e Lenoci sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Martino, Manchinu, Zambon e Zoppi sostituiscono rispettivamente, per la seduta odierna, i deputati Poggiolini, Artioli, Armellin e Anselmi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984, e delle pro-

poste di legge di iniziativa del deputato Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »; Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Comunico che il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a tenere seduta contemporaneamente ai lavori di Assemblea.

Propongo di riprendere i nostri lavori cominciando dall'articolo 7, accantonato nel corso della precedente seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, nella seduta del 17 gennaio il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7:

Sostituire il primo comma dell'articolo 7 con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno 18 mesi per incarico conferito ai sensi delle normative vigenti all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro tren-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori attraverso pubblico concorso per titoli ed esami.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Vorrei ricordare che in ordine all'articolo 7 la Commissione affari costituzionali ha posto alcune condizioni la prima delle quali, indicata con la lettera *d*), tende a migliorare la formulazione (per altro già contenuta in maniera sufficientemente chiara nel testo da noi approvato in linea di principio) relativa alla prestazione di coloro che si trovano nella posizione « apicale » (il servizio deve essere svolto per tutto l'arco di tempo di cui alla norma in questione in maniera continuativa e senza interruzioni).

Credo che si possa aderire a tale condizione: in tal senso proporrò formale emendamento. Per quanto riguarda il successivo punto *e*), debbo dire che nello stesso si ravvisano elementi di ambiguità soprattutto in riferimento alla soppressione del secondo comma dell'articolo 7. Viene precisato che la posizione funzionale inferiore deve riguardare lo stesso profilo professionale del posto del concorso; la mia interpretazione di questa condizione è nel senso di escludere la norma che prevede che colui che si trova nella posizione « apicale » con i requisiti di cui al primo comma abbia dovuto raggiungere tale posizione avendo partecipato ad almeno un concorso pubblico per una delle funzioni inferiori. Questa interpretazione

si rileva da un coordinamento logico tra il primo e il secondo comma della lettera *e*).

La nostra Commissione, nell'ambito di quanto previsto alla lettera *e*) del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, può, a mio avviso, operare una scelta: recepire la condizione prevista alla lettera *e*), e mantenere, dopo averlo opportunamente modificato, il secondo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, eliminando l'obbligo di partecipare ad un concorso pubblico per coloro che occupano già una funzione apicale, (questa sarebbe l'interpretazione più corretta della suddetta lettera *e*), oppure recepire, così come è, quanto detto alla lettera *e*), prevedendo la sola specificazione normativa per coloro che occupano una posizione funzionale inferiore ma dello stesso profilo di professionalità del posto di cui al concorso riservato.

Vorrei, inoltre, soffermarmi brevemente sulle altre condizioni contenute nel parere della I Commissione, concernenti l'articolo 7.

Quanto alla condizione prevista alla lettera *f*) di tale parere, non posso fare a meno di rilevare che si pone una questione rilevante in merito alla corretta interpretazione da dare alla condizione stessa, la quale prevede che la legge di sanatoria, in ispecie per colui che si trovi ad occupare una funzione apicale, non abbia riguardo al posto ed alla sede ma alla stessa posizione funzionale, dovendosi procedere, pertanto, ad una valutazione di tutti i partecipanti ai concorsi riservati.

All'assegnazione del posto vacante e della sede, per il personale vincitore dei concorsi di cui al primo comma dell'articolo 7 si dovrà provvedere, a mio avviso e secondo quanto previsto in un emendamento che sarà fra poco formalmente presentato dagli onorevoli Guerzoni, Giovagnoli Sposetti, Saretta e Curci, mediante graduatoria, da formarsi nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base dell'esito dei concorsi stessi.

Alla lettera *g*) del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali si invita - a mio avviso, giustamente - la no-

stra Commissione ad estendere, con riguardo all'ultimo comma dell'articolo 7, le facoltà già previste per il personale dei laboratori di igiene e profilassi — in quanto compatibili — al personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni, ora trasferito alle unità sanitarie locali.

In conclusione, per quanto riguarda la condizione contenuta alla lettera g), penso che essa sia senz'altro recepitabile in norma e che quella contenuta alla lettera f) possa essere considerata già recepita dall'emendamento che, a quanto mi risulta, gli onorevoli Guerzoni, Giovagnoli Sposetti, Saretta e Curci si accingono a presentare.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, i seguenti subemendamenti allo emendamento approvato in linea di principio dalla nostra Commissione:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: « almeno 18 mesi », le seguenti: « senza interruzione »;

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: « di apposito concorso riservato », le seguenti: « per titoli ed esami ».

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti e Benevelli hanno presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: « di apposito concorso riservato », le seguenti: « per titoli ed esami ».

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore al primo comma, identico al subemendamento Palopoli ed altri.

(È approvato).

Faccio presente che la lettera e) del parere della I Commissione si riferisce al secondo comma dell'emendamento appro-

vato in linea di principio. Il relatore, prima di formulare le sue proposte, vuole acquisire l'orientamento dei gruppi.

FULVIO PALOPOLI. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni svolte dall'onorevole Scaglione, ma ritengo che per il buon e rapido esito del provvedimento dovremmo attenerci il più fedelmente possibile al parere della I Commissione, e quindi sopprimere il secondo comma. Questa è la posizione del mio gruppo che va al di là della considerazione di merito per cui avevamo presentato, in prima lettura, un emendamento simile. Ci atterremo a questo orientamento anche successivamente per concludere il più rapidamente possibile i nostri lavori con l'approvazione del provvedimento.

FRANCESCO CURCI. Sostengo che la maniera più fedele di interpretare il parere della I Commissione è di sopprimere il secondo comma. Ciò in analogia a quanto avevo avuto modo di dichiarare in sede di discussione, avendo presentato un emendamento di questo tipo.

ANTONIO VENTRE. Parlo a titolo personale. Mi pare di dover rilevare una contraddizione di fondo nel parere della I Commissione affari costituzionali, che è anche la Commissione per il pubblico impiego, perché la legittimità esiste o non esiste, *tertium non datur*, come afferma il collega Del Donno. È come se dicessimo: « noi spariamo, però tiriamo il grilletto in maniera leggera, e quindi colpiamo altrettanto leggermente ». La I Commissione ha posto la condizione (questo è l'aspetto della legittimità e non del merito) « che sia soppresso il secondo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 », e quindi il requisito che il personale abbia almeno il possesso di un titolo conseguito in un concorso immediatamente sottordinato o meno. Successivamente, però, la I Commissione, dimenticando che quell'aspetto di legittimità o di illegittimità costituzionale esiste, entra nel merito, quindi in qualità di Commissione competente anche per il pubblico impiego e non solo per gli aspetti di legittimità,

osservando « che in ogni caso andrebbe precisato che la posizione funzionale inferiore deve essere dello stesso profilo professionale del posto di cui al concorso riservato », ritenendo possibile una subordinata e investendoci di questa enorme possibilità. In effetti queste correzioni di struttura nella formulazione dell'articolo le recepiamo: se la persona era di ruolo nella carriera inferiore, quindi con un profilo professionale diverso (che potrebbe essere quella di infermiere, giardiniere, eccetera), è giusto che non vada a ricoprire il posto di primario. È un invito che sul piano della formulazione tecnica dobbiamo accettare, però invito i colleghi a riflettere sulle conseguenze che possono scaturire da tale formulazione e che riguarderanno la sanità pubblica.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Essere veloci nell'approvare questo provvedimento non coincide col « mettere la testa all'ammasso ». Detto in maniera un po' forte « stiamo in qualche maniera imbrogliando »; molta gente sarà comunque esclusa e a me sembra assurdo procedere in questo modo solo per accontentare quelle regioni che non hanno mai provveduto a fare un concorso. Non ritengo che la nostra Commissione possa accettare, dal punto di vista morale, l'invito della Commissione affari costituzionali.

ROBERTO BARONTINI. Credo di potermi introdurre in questo dibattito accogliendo quanto detto ora dalla collega Garavaglia, anche se apprezzo lo sforzo del relatore di trovare soluzioni valide. Mi sembra chiaro che la volontà della Commissione affari costituzionali sia quella di sopprimere il secondo comma e trovo che questa rappresenti una grave intromissione nelle competenze della Commissione sanità. Si tratta di un allargamento incomprensibile e non liberale della « platea » che abbiamo cercato di restringere nell'ambito di impegnativi e difficili mediazioni di posizioni non convergenti. Sono profondamente contrario ad accogliere quanto richiesto dalla Commissione affari costituzionali.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono contrario alla soppressione del secondo comma e mi rimetto alla Commissione circa la parte interpretativa delle condizioni subordinate - ambedue legittime - contenute nella lettera e) del parere della I Commissione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. A mio avviso non è necessario presentare un emendamento alternativo; comunque su tale questione mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti e Benevelli hanno presentato il seguente subemendamento allo emendamento all'articolo 7, approvato in linea di principio dalla nostra Commissione:

Sopprimere il secondo comma.

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento che tende ad attuare il vero orientamento della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Palopoli ed altri, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo ha espresso parere contrario.

(È respinto).

Gli onorevoli Garavaglia e Ventre hanno presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « delle posizioni funzionali inferiori », aggiungere le parole: « dello stesso ruolo professionale ».

MARIA PIA GARAVAGLIA. Si tratta di un adeguamento alla lettera e) del parere della I Commissione.

FULVIO PALOPOLI. A mio avviso il subemendamento presentato dagli onorevoli Garavaglia e Ventre tiene senz'altro conto della condizione subordinata contenuta nel

parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Pertanto annuncio, a nome del gruppo comunista, che voterò a favore di questo emendamento.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Anch'io sono favorevole a questo subemendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dagli onorevoli Garavaglia e Ventre, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Guerzoni, Giovagnoli Sposetti, Curoi e Saretta hanno presentato il seguente subemendamento volto a dare attuazione alla lettera f) del parere della I Commissione:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« All'assegnazione del posto vacante e della sede per il personale vincitore dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante graduatoria da formarsi nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale sulla base dell'esito dei concorsi stessi ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Guerzoni ed altri, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 7, che, con le

modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

Sostituire il primo comma dell'articolo 7 con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno 18 mesi senza interruzione per incarico conferito ai sensi delle normative vigenti all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori dello stesso ruolo professionale attraverso pubblico concorso per titoli ed esami.

All'assegnazione del posto vacante e della sede per il personale vincitore dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante graduatoria, da formarsi nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base dell'esito dei concorsi stessi.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti».

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente emendamento:

All'articolo 7, secondo comma, dopo le parole: « posti occupati », aggiungere le seguenti: « non siano assegnati a personale di ruolo vincitore di relativo concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, nella seduta del 17 gennaio i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

« I posti occupati dal personale medico incaricato, di cui al primo comma, non possono essere coperti, fino all'espletamento dei relativi concorsi, da personale medico universitario in base alle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Al terzo comma dell'articolo 7, sopprimere la parola: « pubblici ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 7 aggiungere, dopo le parole: « dai laboratori di igiene e profilassi », le seguenti: « nonché, in quanto compatibili, al personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, accantonato nella precedente seduta, di cui per chiarezza darò nuovamente lettura:

ART. 8.

(Procedura per l'espletamento dei concorsi).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti gli altri concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della

sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità

sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

L'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dalla unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Le graduatorie finali vengono inviate alla regione entro sessanta giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi per i quali siano stati indetti i relativi bandi alla data del 30 giugno 1984.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anche qui ci troviamo di fronte ad una serie di prescrizioni contenute nel parere della I Commissione rispetto alle quali mi pare doveroso assumere un atteggiamento di compenetrazione fra le lettere a) ed h), in quanto nella prima si fa cenno alla necessità della previsione della validità triennale del titolo di idoneità conseguito nei concorsi espletati e nella seconda si ripete pressappoco la stessa formulazione caricandola, perché si parla di norme a regime, il che vorrebbe dire norme permanenti

L'irrigidimento di questa norma è temporaneo, quindi potremmo suggerire una diversa formulazione dell'articolo 8, che tenga conto delle obiezioni qui sollevate.

Anche il quinto comma dell'articolo 8, sempre in ossequio alla lettera h) del parere della I Commissione, dovrà essere riformulato e coordinato con l'articolo 2 soprattutto per quanto riguarda le graduatorie relative a concorsi effettuati in applicazione della presente legge (graduatorie che dovranno essere utilizzate nell'arco di un triennio). Sempre nell'ambito di questa formulazione dovrà tenersi conto dell'avviso pubblico. Si dovrà cioè prevedere la possibilità di mettere a con-

corso non solo i posti vacanti nel semestre successivo a quello in considerazione, ma anche quelli relativi all'intero triennio, rendendo effettiva la possibilità di ricorrere alle graduatorie degli idonei per la copertura dei posti vacanti, oppure per gli incarichi relativi all'avviso pubblico, che verrebbero sostanzialmente superati restando in piedi dall'entrata in vigore della legge fino al momento in cui verranno avviati ed espletati i concorsi.

Si tratta di una normativa complessa tendente però ad evitare il fenomeno del precariato; una normativa che è stata applicata in altre amministrazioni con risultati positivi e che può essere pertanto estesa al servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire di redigere i relativi emendamenti.

La seduta, sospesa alle 21,25, è ripresa alle 22.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 8.

NICOLA SCAGLIONE, Relatore. La prima condizione prevista alla lettera *h*) del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è che all'articolo 8, secondo comma, sia inserito, per la scelta dei componenti delle commissioni di concorso, il riferimento al possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, già indicato nel primo comma.

Nell'ambito di tale parere (sempre alla stessa lettera *h*) la I Commissione osserva anche che l'articolo 8 in questione potrebbe essere la sede idonea per la introduzione di norme a regime, tendenti ad evitare il riprodursi del fenomeno del precariato.

La seconda condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali riguarda la possibilità di ipotizzare una maggiore validità (ad esempio, triennale) delle graduatorie dei concorsi espletati, con l'obbligo di utilizzare le stesse per il confe-

rimento degli incarichi provvisori e di porre a concorso anche i posti che andranno a rendersi disponibili nel triennio successivo.

In qualità di relatore, dopo aver esaminato anche queste condizioni previste alla lettera *h*) del suddetto parere ed in base a quanto ha avuto modo di dire il ministro Degan, in conformità del parere espresso dalla I Commissione, presenterò appositi emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: « della richiesta », aggiungere le seguenti: « Trascorso tale periodo la autorizzazione s'intende concessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica », sopprimere le seguenti: « Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

« Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio ».

NICOLA SCAGLIONE, Relatore. Espri-
mo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 30 gennaio, il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 8, quinta riga, sostituire le parole: « gli altri » con la seguente: « i ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 8, aggiungere, dopo le parole: « svolgimento dei concorsi », le seguenti: « e per i requisiti dei componenti le commissioni ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 30 gennaio, il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione ».

ANTONIO VENTRE. Qual è la sanzione nel caso in cui non sia rispettato questo termine perentorio ?

LUCIANO GUERZONI. Quella prevista dall'ordinamento.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al terzo comma.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 30 gennaio, i seguenti emendamenti:

Al quinto comma dell'articolo 8, sesta riga, sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « quindici »;

Al quinto comma dell'articolo 8, settima riga, aggiungere, dopo la parola: « del », le seguenti: « presidente del ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dell'articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo ritiro, perché assorbito da un emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 30 gennaio, i seguenti emendamenti:

Dopo il nono comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma 9-bis:

« Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione della unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo ».

Dopo il comma 9-bis dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma 9-ter:

« I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni d'esame ».

Al decimo comma dell'articolo 8, sostituire le prime quattro righe con le seguenti: « L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione »;

Al decimo comma dell'articolo 8, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: « Le graduatorie finali » *alle parole:* « citato articolo 13 »;

All'undicesimo comma dell'articolo 8, sostituire le parole: « per i quali siano stati indetti i relativi bandi alla data del 30 giugno 1984 » *con le seguenti:* « pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge »;

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma 11-bis:

« I concorsi riservati di cui all'articolo 7 della presente legge sono effettuati con le procedure previste dai precedenti commi ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al decimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al decimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'undicesimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 30 gennaio scorso, il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente comma 11-ter:

« La valutazione dei titoli nei concorsi riservati per soli titoli è effettuata dal comitato di gestione ».

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1985

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente subemendamento:

Al comma 11-ter dell'articolo 8, sostituire le parole: « nei concorsi riservati per soli titoli » con le seguenti: « per gli adempimenti di cui all'articolo 2 ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del comma 11-ter, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti commi:

« Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio da quando sono formulate. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando ».

ANTONIO VENTRE. Vorrei che ci rendessimo conto che stiamo parlando del destino delle persone. La formulazione della graduatoria è approvata dal Comitato di gestione; non mi sembra che questa formulazione risponda a esigenze di chiarezza.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore.* Per aderire a tale richiesta presento un subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione ha presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento del Governo, aggiuntivo di due commi dopo il comma 11-ter dell'articolo 8, sostituire le parole: « da quando sono formulate » con le seguenti: « dalla data di approvazione da parte del Comitato di gestione ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Sono favorevole a questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Scaglione, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire il comma dodicesimo con il seguente:

« Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANGELA SPOSETTI GIOVAGNOLI. A mio avviso sarebbe opportuno spostare il

seguinte periodo: «Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento» dall'ultima parte del comma quattordicesimo all'ultima parte del comma precedente.

PRESIDENTE. Mi sembra un problema di coordinamento. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che si procede a tale spostamento, avvertendo fin da ora che, a seguito di tale spostamento, il comma quattordicesimo risulta del seguente tenore:

« Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti ».

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12. Ricordo ai colleghi che tale articolo era stato accantonato in quanto in esso è contenuto un richiamo all'articolo 8.

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 12, aggiungere il seguente comma:

« I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FULVIO PALOPOLI. Già a suo tempo il gruppo comunista si era dichiarato con-

trario all'intero articolo 12. Oggi, poiché ci troviamo di fronte ad un testo già approvato in linea di principio dalla Commissione, non volendo rimettere in discussione la materia, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione dell'articolo, pur mantenendo tutte le nostre riserve sulla sostanza dell'articolo stesso.

LUCIANO GUERZONI. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro che voterò contro l'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'articolo 14 è l'unica norma che ha registrato all'interno della nostra Commissione, nell'arco di cinque mesi di lavoro, vivaci contrasti ed è l'unico articolo alla cui votazione — per ciascuna delle parti che lo compongono — si è arrivati con delle differenziazioni all'interno della Commissione, mentre sugli articoli precedenti, grazie al lavoro dei comitati informali, era stato possibile arrivare alla definizione di un orientamento pressoché unanime.

La I Commissione affari costituzionali ha mosso a questo articolo 14 una serie di rilievi e l'ha giudicato, nel suo complesso, come un articolo in larga misura al di fuori della legge di sanatoria, che riguarda l'immissione in ruolo del personale precario delle unità sanitarie locali. In particolare la I Commissione ha posto la condizione della soppressione del terzo comma dell'articolo — mi riferisco al punto i) del parere — ritenendo che la norma in esso contenuta crei disparità di trattamento nei confronti del personale appartenente alla medesima qualifica ma con altro titolo di studio; ha inoltre aggiunto che ove non si trattasse di materia riservata alla contrattazione sindacale andrebbe prevista una norma tendente ad elimina-

re le disparità di inquadramento esistenti nelle diverse regioni per gli psicologi-psichiatri. Mi riservo di esprimere il mio parere quale relatore al termine della discussione che evidentemente si aprirà su questo punto per valutare se esistano altre strade per risolvere il problema che viene prospettato, sempre che queste disparità di trattamento non siano materia da disciplinare attraverso norme contrattuali.

La lettera *l)*, con una motivazione assai ampia, pone come condizione l'eliminazione della norma riguardante il collocamento a riposo dei primari ospedalieri e dei veterinari. Non mi dilungo nel dare lettura alla Commissione di motivazioni che sono estremamente chiare e puntuali e propongono la soppressione dei due commi indicati, cioè il quarto ed il settimo.

La lettera *m)* pone come condizione la soppressione dell'undicesimo comma e la lettera *n)* quella dei commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo che sono a quello consequenziali. Questi commi riguardano la questione, che pure è stata assai dibattuta, di una sanatoria aggiuntiva per il personale convenzionato dei policlinici e delle unità sanitarie locali. Anche in questo caso la motivazione addotta dalla I Commissione affari costituzionali è assai ampia, e comunque, trattandosi di una condizione, non è possibile non ottemperare ad essa: propongo quindi la soppressione dei commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo.

La lettera *o)* pone come condizione la soppressione delle parole: « nonché dei componenti degli organi di controllo che approvano gli atti » nell'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14. Pur avendo la I Commissione ritenuto — nella lettera *a)* del parere — che sia opportuno da parte nostra inserire nel testo della legge ulteriori norme che rafforzino la responsabilità degli amministratori e rendano quindi inderogabile la materia delle procedure di assunzione delle unità sanitarie locali, la stessa Commissione ha però giudicato che la questione della re-

sponsabilità degli organi di controllo faccia riferimento ad un discorso più generale e non debba essere affrontata nell'ambito di questa legge di sanatoria.

Alla luce di queste considerazioni mi pare di poter proporre in maniera molto netta la soppressione dei commi quarto, settimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 14, nonché delle parole che nell'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo fanno riferimento alle responsabilità degli organi di controllo. Residua pertanto, con qualche possibilità di discussione perché so che deve essere presentato un emendamento sul punto, la questione relativa agli psicologi. A questo proposito non voglio pormi in maniera neutra per due considerazioni: innanzitutto perché il parere della Commissione affari costituzionali riapre l'esame della materia, però a condizione che sia riservata alla contrattazione collettiva; in secondo luogo, perché esso è tardivo rispetto ad altre fattispecie analoghe.

Quello degli psicologi è uno dei tanti problemi di diversità di trattamento normativo ed economico tra le varie regioni italiane. Esso non si discosta molto da altri analoghi che riguardano varie categorie di personale ospedaliero (biologi, fisici, chimici, direttori amministrativi, eccetera); ma sembra inopportuno che in un provvedimento di sanatoria del personale incaricato nelle USL vi sia un riconoscimento delle disparità di trattamento e che si sani una sola categoria, forse dal punto di vista numerico la meno rilevante all'interno del mondo della sanità.

Per quanto riguarda il personale dei policlinici, la Commissione affari costituzionali non ha ritenuto accettabile la norma da noi elaborata, anzi ha rivolto un invito alla nostra Commissione a risolvere il problema delle convenzioni dei policlinici universitari con un provvedimento separato. Ritengo che su tale aspetto della questione si debba porre la massima attenzione.

Inoltre, alla proposta di sopprimere lo emendamento aggiuntivo del sesto comma

all'articolo 14 riguardante le farmacie urbane, non ritengo sia opportuno dare seguito, anche perché la questione delle farmacie urbane è la meno squilibrata fra quelle presenti nel testo.

Un'ulteriore osservazione merita la necessità di stabilire un meccanismo diversificato per la celebrazione dei concorsi tra le regioni che abbiano provveduto alla approvazione delle piante organiche definitive e quelle che non abbiano provveduto a tale adempimento. Pur ritenendo giusta, in linea di principio, tale distinzione, propongo alla Commissione di non tenerne conto perché molto probabilmente questo doppio regime per le procedure concorsuali può favorire la sussistenza di condizioni particolari all'interno di alcune regioni e finirebbe, così, per creare più guasti che benefici.

Circa il contenuto della lettera a), lo abbiamo già recepito con le modifiche che abbiamo apportato all'articolo 8.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

All'articolo 14, sopprimere il primo comma.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

All'articolo 14, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che

l'onere per detti servizi sia già a carico del fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In accoglimento della condizione contenuta nella prima parte della lettera i), cui la I Commissione affari costituzionali ha subordinato il proprio parere favorevole, il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, sopprimerò il terzo comma.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Guerzoni ha presentato il seguente emendamento, volto a dare attuazione alla condizione contenuta nella seconda parte della lettera i) del parere della I Commissione:

All'articolo 14, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali ».

LUCIANO GUERZONI. Molto brevemente vorrei illustrare il mio emendamento all'articolo 14. È vero, come ricordava poco fa il relatore, che ci dobbiamo preoccupare di sanare situazioni di disparità di trattamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ma in questo caso la disparità

non riguarda una normativa contrattuale, ma leggi dello Stato: la legge n. 431 del 18 marzo 1968 e la n. 515 del 21 giugno 1971. La disparità dell'inquadramento, più ancora che del trattamento, è avvenuta nel trasferimento di questo personale dagli ex ospedali psichiatrici al servizio sanitario nazionale.

Poiché esiste una situazione specifica, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento. Quanto al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, vorrei far rilevare che essa pone la condizione di sopprimere la norma contenuta nel terzo comma per un solo motivo: perché prevede un inquadramento in base al titolo di studio e non alla qualifica. Tuttavia, nella seconda parte della lettera i) del parere si dichiara che « andrebbe prevista una norma tendente ad eliminare le disparità di inquadramento esistenti nelle diverse regioni per gli psicologi-psichiatri ».

La Commissione affari costituzionali ha riconosciuto l'esistenza di una disparità che va sanata, ma con una previsione che non faccia riferimento al titolo di studio, bensì alle sole funzioni svolte.

L'emendamento che sottopongo ai colleghi recepisce integralmente tale parere perché fa riferimento alle funzioni svolte, quindi a quelle richiamate dalla precedente legge.

ANTONIO VENTRE. Signor presidente, esprimo le mie perplessità sull'emendamento presentato. Non ricorro all'argomento — perché sarebbe puerile da parte mia — secondo cui non si verte in materia di sanatoria, perché non si tratta di situazioni precarie da rendere stabili e definitive; con l'emendamento, infatti, ci troviamo di fronte alla prospettiva di mutare lo *status* dei destinatari della norma. Non è questo l'argomento che voglio portare, perché riconosco che sarebbe fragile, in quanto mi si potrebbe obiettare che vi sono situazioni analoghe che hanno uguale destino e trattamento.

Vorrei osservare però che si tratta di materia chiaramente riservata alla contrat-

tazione sindacale. Il trattamento economico e gli istituti di carattere economico in generale sono demandati infatti alla contrattazione sindacale. Proprio perché si invoca un diverso inquadramento, noi ci troviamo in una previsione di istituti normativi di carattere economico che vulnerano l'ordinamento, per la spirale di richieste che potranno essere avanzate da mille altri operatori del servizio sanitario nazionale, da infiniti altri operatori che hanno un titolo diverso, semmai di maggior portata, prestigio e importanza rispetto a quello richiesto per accedere al posto ricoperto. Noi andremmo a vulnerare l'ordinamento nel momento in cui riservassimo un trattamento, sia pure ai fini giuridici, dal quale conseguirebbe — l'onorevole Guerzoni è troppo addottorato per non saperlo — inevitabilmente, per giurisprudenza costante anche dei massimi organi giurisdizionali, un diverso trattamento economico. In altri termini, nel momento in cui noi decidiamo una equiparazione ai fini giuridici, ne consegue un diverso trattamento economico, tanto è vero che un emendamento analogo, relativo ad altre categorie, ci fu fatto ritirare: si trattava in quella occasione di dirigenti, che proponevamo di inquadrate ai soli fini giuridici nella dirigenza dello Stato. Fummo invitati a ritirare tale emendamento perché da tale inquadramento ai soli fini giuridici sarebbe derivata la richiesta fondata di ottenere anche dei miglioramenti economici.

L'emendamento vulnera l'ordinamento perché la dottrina e la giurisprudenza, per quanto io ne sappia (vorrei però degli elementi contrari), hanno sempre ritenuto che nel pubblico impiego il punto di identificazione del trattamento giuridico ed economico è la qualifica ricoperta e non il titolo di studio posseduto.

Non voglio entrare nel merito della proposta, cioè che colui il quale abbia una doppia laurea rende meglio (questo argomento è fragile), in quanto un geometra che è laureato in ingegneria, nel momento in cui esercita l'attività di geometra, lo fa con il bagaglio delle conoscenze e della cultura di ingegnere; resta il fatto che, se uno ha partecipato al con-

corso ed è stato inquadrato come geometra, non può invocare il trattamento giuridico dell'ingegnere.

Vorrei porvi di fronte ad una conseguenza: nel momento in cui equipariamo ai fini giuridici gli psicologi ai medici psichiatrici, noi stabiliamo con ciò stesso che quegli psicologi avranno il diritto di invocare il tempo pieno o il tempo definito a propria scelta, perché questo è un istituto normativo che appartiene alla classe medica per profili di ordine addirittura costituzionale. Gli psicologi che siano anche psichiatri potranno invocare, in tal caso, pur dipendendo dalla struttura pubblica, la libera professione, vulnerando ancora una volta un principio fondamentale dell'ordinamento. Dicevo nella Commissione bicamerale, richiamando l'attenzione dei colleghi, che l'infermiere il quale nello stesso palazzo nel quale esercita la sua attività di dipendente della struttura pubblica eserciti l'attività di siringaio commette un'infrazione disciplinare e probabilmente anche un'infrazione di ordine penale, perché è obbligato a lavorare a tempo pieno, senza eccezioni e senza cedimenti.

La norma proposta vulnera questo principio.

Occorre evitare che il provvedimento faccia la navetta fra Camera e Senato, tra la nostra Commissione e la I Commissione affari costituzionali, e sminuire così il nostro prestigio e la nostra autorità, quasi obbedendo — d'altra parte, per molti aspetti, è giusto e il regolamento ce lo impone — alla I Commissione affari costituzionali.

Invito quindi a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, anche al fine di evitare che il provvedimento venga rinviato e che per questo aspetto possa essere bloccato il restante iter. Suggesto perciò di formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad esaminare in una visione globale l'argomento, dando la soluzione che il problema merita, per le considerazioni svolte.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, penso che, per il momento, sia opportu-

no accantonare l'esame di questo emendamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, sopprimere il quarto comma.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una delle precedenti sedute, il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente quinto comma:

« Si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 1-bis e 2 i posti di posizione funzionale intermedia ed iniziale che risulteranno vacanti in seguito all'applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 7 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione aveva approvato, in linea di principio, il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente sesto comma:

« Le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane, purché il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 20 febbraio, il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente settimo comma:

« I veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1964, sono mantenuti in servizio fino all'espletamento dei concorsi anche oltre i 65 anni e non oltre i 70 anni di età ed il compimento di 40 anni di servizio utile ai fini pensionabili ».

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 20 febbraio, il seguente emendamento:

Dopo il settimo comma, aggiungere i seguenti:

« Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 20 febbraio, il seguente emendamento:

Dopo il decimo comma, aggiungere i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti di posizione funzionale iniziale vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive messi a concorso nei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono riservati a favore dei titolari di convenzioni con un numero di ore inferiore a 28 settimanali ma superiore a 10 in servizio alla data del 31 dicembre 1983.

Nella prima applicazione della presente legge, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, per obiettive necessità di servizio, possono essere istituiti dalle unità sanitarie locali posti di posizione funzionale iniziale in numero non superiore a quello equivalente al monte orario di cui al successivo tredicesimo comma.

Ai fini del computo del monte orario di cui al precedente dodicesimo comma si

considerano le ore previste dalle convenzioni esistenti al 31 dicembre 1983 anche per le esigenze dei policlinici universitari, ivi comprese le collaborazioni straordinarie e continuative, con un numero di ore inferiore alle 28 settimanali.

I posti di cui al precedente dodicesimo comma sono messi a concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge con riserva massima del 50 per cento dei posti stessi a favore del personale di cui al precedente tredicesimo comma, già in servizio con orario non inferiore a 10 ore settimanali alla data del 31 dicembre 1983.

Ogni impegno di spesa connesso all'applicazione delle norme del presente articolo deve trovare copertura nelle quote del fondo sanitario nazionale assegnato alle Regioni ».

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere i commi dall'undicesimo al quindicesimo.

Gli onorevoli Ventre e Augello hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire i commi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa, sulla base delle piante organiche approvate dalle regioni, i posti istituiti presso le unità sanitarie locali per le esigenze dei policlinici universitari a gestione diretta sono messi a concorso riservato per obiettive necessità legate all'erogazione di ottimali livelli assistenziali secondo la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge a favore del personale sanitario che abbia svolto collaborazione straordinaria, continuativa e retribuita presso i policlinici universitari a gestione diretta entro il 31 maggio 1984 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Propongo di accantonare, momentaneamente, l'esame di questi emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 20 febbraio, il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo il quindicesimo comma, aggiungere i seguenti:

« Dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono nonché dei componenti degli organi di controllo che approvano gli atti ».

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente subemendamento:

Al diciassettesimo comma, sopprimere le parole: « nonché dei componenti degli organi di controllo che approvano gli atti ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dei commi sedicesimo e diciassettesimo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Gli amministratori, i dirigenti, i dirigenti degli uffici pagatori che procederanno o non rileveranno instaurazioni o persecuzioni di rapporto di impiego disposti in violazione delle norme vigenti ovvero pagamenti di competenze al personale relativo sono personalmente responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale. I componenti degli organi che abbiano disposto assunzioni non consentite decadono dall'incarico.

Gli ispettori del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e gli altri organi di controllo e di verifica individuali o collegiali sono obbligati a vigilare sulla corretta rigorosa applicazione della disciplina suddetta, denunciando ogni inosservanza direttamente alla procura generale della Corte dei conti o, se ne ricorrano gli estremi, anche all'autorità giudiziaria competente ».

FULVIO PALOPOLI. Ritengo sia una forzatura partire dalle osservazioni della I Commissione in ordine ad elementi di rigore da introdurre nel provvedimento per le inadempienze e le scorrettezze nella sua applicazione, prevedendo una norma di questo genere che in parte esiste nella legislazione e che è fuori luogo riprendere in questa sede.

In ogni caso mi pare che sia scorretta e improponibile, dal punto di vista procedurale, questa formulazione (come far studiare il figlio da prete perché si è trovato un bottone nero per terra).

Prego il Governo di ritirarlo perché diversamente saremmo costretti a votare contro; ricordo che si tratta di norme che in parte esistono, ma che qui sono assolutamente fuori luogo.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si è attenuto ai rilievi della Commissione af-

fari costituzionali. I commissari debbono ora decidere se aderire o meno a tali rilievi.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Insistiamo sulla richiesta di ritiro dello emendamento. L'ultimo comma dell'articolo 14 è già sufficientemente chiaro.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il Governo può ritirare l'emendamento presentato poiché la questione relativa alle responsabilità dei componenti i comitati di gestione può ritenersi superata.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento Guerzoni, che avevamo accantonato poco fa.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Avevamo detto di prevedere, per legge nazionale, l'inquadramento relativo ai ruoli degli psicologi e psichiatri. Al riguardo vi è una circolare che fa espresso riferimento alle posizioni giuridiche acquisite e che affida alle regioni determinati compiti.

Ciò nonostante anche questo rinvio alle regioni prevede la salvaguardia della posizione giuridica e del livello funzionale già ricoperto e la cosa mi lascia perplessa, perché già ci eravamo posti il problema se fosse il caso di tornare a sancire ciò che è già sancito e perché c'è la preoccupazione di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale. Ritengo dunque che l'inserimento dell'emendamento Guerzoni, come di qualunque altro che possa essere elaborato in materia, rappresenterebbe una forzatura.

Desidero aprire una parentesi: sappiamo che è in corso di definizione la professione dello psicologo in quanto tale e che ogni qual volta si definisce una professione si pongono le premesse per far sì che la norma di inquadramento abbia una platea di riferimento più estesa. Il

fatto che il Senato si stia occupando di questa materia, unito a quello che già esistono in merito circolari e norme, mi spinge a suggerire ai colleghi di rinunciare all'emendamento Guerzoni e di concordare, invece, sulla presentazione di un ordine del giorno del seguente tenore: « La Commissione sanità invita il Governo a rendersi promotore di idonee e rapide iniziative per attribuire agli psicologi-psichiatri equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, il trattamento giuridico-normativo di equiparazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli normativi regionali ».

LUCIANO GUERZONI. Desidero rispondere alla richiesta di ritiro dell'emendamento che mi è stata rivolta. Faccio osservare alla collega Garavaglia che dopo l'emanazione della circolare del Ministero della sanità del 4 maggio 1984 la regione veneta ha formulato un quesito a nome del Coordinamento delle regioni per il problema del personale, quesito nel quale si ritiene non inequivoca la circolare in questione; dopo di ciò, la circolare del 13 novembre 1984 del Ministero della funzione pubblica, in totale difformità con la circolare del Ministero della sanità, dice che « questo dipartimento ritiene pertanto che questo inquadramento possa effettuarsi soltanto quando ci sono i titoli di studio ». In seguito a ciò si è determinata la situazione di disparità che la Commissione affari costituzionali lamenta.

Vorrei correggere anche quanto detto dal collega Ventre: qui non si tratta di nuovo personale, bensì di personale che già aveva acquisito una equiparazione e che, nel trasferimento al servizio sanitario nazionale, è stato inquadrato dalle regioni nei modi più diversi. È questo il motivo per cui la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere che una norma dovrebbe prevedere l'uniformità. Il mio emendamento, dunque, non occupandosi degli psicologi in generale, risponde proprio alla richiesta formulata nella let-

tera i) del parere della I Commissione, quella di sanare in modo specifico la situazione degli psicologi-psichiatri equiparati agli psichiatri dalle leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971.

Concordo con la collega Garavaglia quando ella afferma che se la circolare che suffraga l'emendamento avesse avuto applicazione sarebbe stata sufficiente a disciplinare la materia, ma allo stato dei fatti non possiamo impegnare il Governo ad emanare un'altra circolare e il problema è normativo.

Il trasferimento di questi psicologi al servizio sanitario nazionale ha creato una disparità che si tende a sanare; si tratta di una disparità interna alla categoria e di persone che esplicano le stesse funzioni ma sono diversamente inquadrate.

ANTONIO VENTRE. La circolare si riferisce a posizioni acquisite, la legge dispone per l'avvenire. Noi stiamo legiferando per il futuro.

LUCIANO GUERZONI. Si tratta di sanare una situazione.

ANTONIO VENTRE. Allora dovrebbe essere norma di sanatoria per queste posizioni che già esistono ad una certa data.

LUCIANO GUERZONI. Di questo ci siamo occupati quando abbiamo discusso l'emendamento. Il problema ora è di vedere se l'emendamento sia o non sia conforme al parere della Commissione affari costituzionali. A me pare che lo applichi alla lettera.

FULVIO PALOPOLI. Su questo emendamento già avevamo espresso il nostro orientamento.

Noi conveniamo con le osservazioni del relatore sulla esistenza di una molteplicità di situazioni di questo genere, che meriterebbero di essere trattate in maniera più globale e coerente. Per questo motivo non presentammo emendamenti sulla questione in oggetto quando essa fu per la prima volta sottoposta alla nostra attenzione; tuttavia la situazione è quella descritta dall'onorevole Guerzoni; e

non solo per quanto riguarda gli psicologi-psichiatrici. L'assessore alla sanità della mia regione, che è anche segretario regionale della democrazia cristiana, ha recentemente sostenuto che siamo in una situazione drammatica a causa delle diverse interpretazioni che vengono date, in materia di personale, dal Ministero della sanità e da quello della funzione pubblica.

È questa la situazione alla quale l'emendamento Guerzoni cerca di far fronte, ma forse la sede non è opportuna ed è solo questo il motivo per cui ho ritirato la firma che avevo apposto a tale emendamento. Tuttavia, se si dovesse arrivare alla votazione, noi non potremmo che votare a favore di un emendamento che, nel merito, riconosciamo valido. Se invece l'onorevole Guerzoni decidesse di ritirare il suo emendamento accedendo alla tesi di un ordine del giorno impegnativo sulla materia, noi potremmo considerare accettabile anche questa seconda soluzione; infatti, già nel corso di una riunione informale con i colleghi, avevamo preannunciato che il nostro gruppo non avrebbe insistito per l'adozione di una soluzione piuttosto che di un'altra, purché fossimo stati assicurati sulla possibilità di risolvere il contrasto di orientamento tra ministro della sanità e ministro della funzione pubblica - mi spiace che non sia presente in questo momento il ministro Degan. Quel che deve essere chiaro è che il problema, in una maniera o nell'altra, deve essere risolto.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Non mi spiego, collega Guerzoni, perché non sia possibile accordarsi sull'ordine del giorno. Se il problema è quello di porre le regioni di fronte ad un'interpretazione univoca, nel momento in cui la Commissione approva un ordine del giorno, è chiara l'interpretazione che della norma dà il Parlamento.

LUCIANO GUERZONI. Un'interpretazione autentica si fa attraverso la legge e non attraverso un ordine del giorno.

Stiamo per approvare una legge di sanatoria, non vedo perché non possiamo inserire anche una norma di questo genere dovuta ad una difforme applicazione della legge ordinaria.

ANTONIO VENTRE. Non voglio tediarevi ulteriormente, ma in seguito a sentenze del Consiglio di Stato alcuni biologi hanno ottenuto l'equiparazione agli assistenti medici; alcuni farmacisti hanno ottenuto, a seconda delle regioni di appartenenza, l'equiparazione ai medici e ai diversi livelli di assistenti, aiuti e primari. Non cito neppure, perché potrebbe sembrare di cattivo gusto, il contenzioso riguardante l'equiparazione dei direttori amministrativi ai direttori sanitari in base sempre a sentenze del Consiglio di Stato oltre che del TAR.

Credo, quindi, che si debba cercare di raggiungere un principio di uniformità nell'applicazione di queste leggi.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento, mi rimetto alla Commissione.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Per i motivi già adottati dal relatore e dagli onorevoli Ventre e Garavaglia, invito l'onorevole Guerzoni a ritirare il proprio emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

LUCIANO GUERZONI. Insisto sul mio emendamento.

NICOLA MONFREDI. Dichiaro che voterò a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi ai commi dall'undicesimo al quindicesimo, poc'anzi accantonati.

Avverto che il relatore, in subordine all'emendamento soppressivo di cui ho dato

precedentemente lettura, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi da 11 a 15 con i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa, per obiettive necessità di servizio possono essere istituiti dalle USL posti in pianta organica di posizione funzionale iniziale in numero non superiore al monte orario delle convenzioni esistenti al 31 dicembre 1983, per le esigenze dei policlinici universitari a gestione diretta, ivi comprese le collaborazioni straordinarie e continuative, diviso per le 28 ore costituenti l'orario del rapporto a tempo definito.

I posti di cui al precedente comma sono messi a concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge con riserva massima del 50 per cento dei posti stessi a favore del personale titolare dei rapporti di cui al precedente comma, già in servizio alla data del 31 dicembre 1983.

Il personale che attualmente presta servizio a rapporto convenzionale presso i policlinici universitari a gestione diretta per le esigenze dell'assistenza che abbia superato il concorso ed occupato uno dei posti riservati, può essere utilizzato presso i policlinici stessi per le suddette esigenze. L'onere relativo per detto personale viene portato in detrazione dal finanziamento che la regione corrisponde al Policlinico universitario a gestione diretta nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

FULVIO PALOPOLI. Il relatore ha praticamente riformulato il testo che avevamo approvato e che poi abbiamo inviato alla I Commissione per il parere, però con una modifica sostanziale che tiene conto del parere espresso. Infatti, si chiedeva che l'eventuale riformulazione dell'emendamento tenesse conto del personale con-

venzionato con meno di 28 ore nei policlinici universitari.

Faccio presente che tutta la discussione che si è svolta in questa Commissione in precedenza era tesa a porre la questione dei « gettonati » con meno di ventotto ore nei policlinici universitari, accanto a quella dei convenzionati con meno di 28 ore in ogni altra situazione nel nostro paese. Dal momento che di questo problema si è parlato essenzialmente in riferimento a situazioni particolarmente spinose, come quelle relative al policlinico di Napoli, noi osserviamo che una situazione di particolare singolarità nel contesto del panorama nazionale come quella del policlinico napoletano, dove, evidentemente non per responsabilità degli operatori chiamati a svolgere il loro lavoro, sono stati assegnati incarichi e convenzioni con un numero di ore inferiore non solo a 28, ma anche a 10 e a 8, può essere risolta soltanto considerando che si tratta di una situazione di assoluta anomalia. Ritenemmo quindi che la situazione generale dovesse essere affrontata in maniera diversa, non facendo premio su una situazione anomala e danneggiando, colpendo e ignorando situazioni più correnti esistenti in altre realtà. Per queste ragioni, eravamo pervenuti alla accettazione di quella norma.

La formulazione dell'emendamento ci fa tornare sulla vecchia strada, per cui non lo possiamo approvare. In particolare, mi pare che sia sparito nell'emendamento il riferimento ad un limite inferiore, per cui sono ancora più valide le nostre preoccupazioni, nel senso che, mentre cerchiamo di trovare una soluzione per il precario assunto con una convenzione di un'ora di lavoro settimanale, il giovane medico che non ha avuto la fortuna di entrare neanche con un'ora di convenzione è tagliato fuori dalla possibilità di accesso a questo posto o comunque vede sensibilmente ridotte le sue possibilità di accesso al lavoro. Vorrei conoscere come si possa arrivare a questa soluzione e come si possa evidentemente trattare in ma-

niera difforme e costituzionalmente, da questo punto di vista, scorretta la situazione di convenzionati a 20 ore, presente nelle varie realtà regionali del nostro paese.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Signor presidente, il Governo non è stato mai entusiasta rispetto a questo argomento. Per altro, tenendo conto obiettivamente del parere della I Commissione affari costituzionali, che è estremamente vincolante per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale nel suo complesso e che richiede una soluzione per i policlinici a gestione diretta, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo dei commi dall'undicesimo al quindicesimo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti sostitutivi presentati, rispettivamente, dai deputati Ventre ed Augello e dal relatore Scaglione.

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Guerzoni, Garavaglia, Anselmi, Curci e Lussignoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

per la definitiva sistemazione del personale titolare di assegni di formazione professionale del settore medico-biologico dei programmi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479,

impegna il Governo:

1) a disporre l'espletamento dei concorsi per i ruoli di rispettiva pertinenza presso gli enti presso i quali il personale in oggetto svolge attualmente la propria attività;

2) ad espletare tali concorsi entro due anni dall'emanazione della presente legge prevedendo la copertura di posti anche in soprannumero;

3) a garantire la prosecuzione dell'attività e del godimento dell'assegno rivalutato del 30 per cento coprendo le spese derivate con le modalità previste dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

0/2018-151-1053/14/1.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Lo accetto come raccomandazione.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Non insisto per la votazione.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Signor presidente, non mi soddisfa il fatto che l'ordine del giorno sia accettato come raccomandazione. Credo che aver ritirato l'emendamento, a suo tempo presentato negli stessi termini, sia stata una prova di consapevolezza da parte dei presentatori.

D'altra parte, occorre considerare che i problemi cui fa riferimento l'ordine del giorno in ispecie sono di tre tipi. Si pone, infatti, in primo luogo, la necessità di non creare una nuova fonte di sperequazione, ciò perché, nell'ambito dei ricercatori che, ai sensi della legge n. 285, operano all'interno del settore medico-biologico con un contratto finanziato dal CIPE, alcuni di questi stessi operatori, di fatto, verranno « sanati » con questo provvedimento, a differenza di altri.

In secondo luogo, i ricercatori, cui ho appena fatto riferimento, stanno attendendo da molto tempo una soluzione definitiva del loro *status* giuridico (ed è anche in questo senso che l'ordine del giorno che abbiamo presentato riveste una peculiare importanza).

Da ultimo, è nostro compito cercare di garantire, con l'approvazione di questa normativa, la prosecuzione del godimento del contratto di lavoro da parte di questi ricercatori, considerato che la copertura finanziaria è un problema già risolto.

In base a queste considerazioni, non posso non insistere perché l'ordine del giorno venga posto in votazione.

ANTONIO VENTRE. Concordo con il giudizio espresso poc'anzi dal ministro Degan su questo ordine del giorno. Desidero, tuttavia, aggiungere alcune considerazioni. Il nostro scopo precipuo, che dobbiamo cercare di raggiungere con l'approvazione di questo provvedimento, è quello di evitare assolutamente per il futuro ogni altra sorta di precariato. Proprio a tale riguardo, desidero ricordare alla Commissione alcune parole di Voltaire, che ho avuto modo di annotare leggendo un volume, preso dalla ricca biblioteca della Camera, riguardante il fenomeno dell'illuminismo giuridico. Voltaire afferma, dunque: « a vergogna degli uomini sta il fatto che le leggi dei giuochi sono le sole che dappertutto sono ritenute giuste, chiare, inviolabili ed osservate ». Ora, le uniche leggi che vengono rispettate sono quelle che stabiliscono come si debba battere un calcio d'angolo, un rigore o una punizione! È fin dal 1938, con la famosa legge Petragliani, che si affermò che quella di allora doveva essere l'ultima sanatoria di personale precario. Ebbene, da allora ogni volta si sono susseguiti a ritmo continuo, anzi crescente, con indulgenza sempre maggiore; prescrizioni, divieti sempre più severi ma — come ebbe modo di dire l'onorevole Zanardelli — sempre « temperati dalla inosservanza », con conseguenti inevitabili sanatorie.

Detto questo, spero davvero che questa sia l'ultima sanatoria di personale precario (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ceci Bonifazi ed altri 0/2018-151-1053/14/1.

(È approvato).

Gli onorevoli Curci e Del Mese hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

impegna il Governo

ad emanare apposita normativa perché, in fase di prima applicazione della presente legge, le finalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si conseguano mediante concorso riservato per titoli.

0/2018-151-1053/14/2.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

FRANCESCO CURCI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Gli onorevoli Falcier, Del Mese, Monfredi, Giovagnoli Sposetti e Palopoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che nell'ambito delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 relativamente all'allegato tab. A, contrariamente a quanto previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali del pubblico impiego, si prevede il possesso, sempre e comunque, del diploma di laurea per la partecipazione ai concorsi pubblici per la posizione funzionale superiore a quella ricoperta;

considerato, altresì, che la stessa disparità di trattamento esiste per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo;

ritenuto equo ricondurre la normativa del comparto sanitario ad un criterio di uniformità con quella degli altri comparti del pubblico impiego,

impegna il Governo

a procedere con ogni sollecitudine alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 per le parti di cui alle premesse con conseguenti modificazioni del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

0/2018-151-1053/14/3.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione e compirà senz'altro ogni sforzo perché il più rapidamente possibile si arrivi ad una generale riforma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

LUCIANO FALCIER. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Augello e Ventre hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

invita il Governo

a formulare proposte atte a risolvere in forma definitiva e rapida il problema sollevato dai precari dei policlinici universitari a gestione diretta il cui impiego viene utilizzato anche dalle USL.

0/2018-151-1053/14/4.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione e farà tutto il possibile perché i concorsi in questione vengano rapidamente espletati in modo che i « gettonati » dei policlinici universitari possano senz'altro godere dei benefici di cui all'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione ?

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il provvedimento di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (2018):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 151 e n. 1053.

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Augello, Benevelli, Calonaci, Casalnuovo, Ceci Bonifazi, Corsi, Curci, Del Mese, Di Giovanni, Falcier, Garavaglia, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Guersoni, Lussignoli, Mainardi Fava, Manchinu, Monfredi, Montanari Fornari, Palopoli, Rinaldi, Rubino, Saretta, Scaglione, Tagliabue, Ventre.

La seduta termina alle 0,25 di mercoledì 3 aprile 1985.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA